

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE  
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI GIARDINI CAMERINI  
A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) NEL PERIODO ESTIVO (ANNI 2024-25-26)**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato disciplina le condizioni dell'affidamento della gestione dei giardini Camerini ubicati ad ovest di Piazza Camerini, come delimitato nella planimetria (allegato c).

Le strutture inserite nei giardini per la somministrazione di alimenti e bevande avrà destinazione d'uso "commerciale" (bar/punto ristoro), pertanto contestualmente alla concessione il conduttore, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà acquisire idoneo titolo per l'esercizio dell'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al presente capitolato comporta l'immediata risoluzione del contratto, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo di risarcimento danni.

**Art. 2 –Caratteristiche della concessione**

La gestione del giardino e del punto ristoro/attività dovrà garantire che tutti i cittadini possano usufruire del giardino senza alcuna limitazione.

Le aree di utilizzo sono quelle strettamente indicate dall'Amministrazione Comunale (come individuate nella planimetria di cui alla scheda allegato C)), che potrà richiedere in ogni momento le modifiche correttive, relative al regolare svolgimento delle attività;

Le installazioni di attrazioni/giochi, nonché dell'eventuale struttura da adibire esclusivamente all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e accessori complementari (a totale cura e spese del concessionario) dovranno essere autorizzate e saranno valutate caso per caso a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Le eventuali installazioni dovranno prevedere solo opere compatibili con la conduzione del giardino (soggetto a **parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio**) e del relativo punto ristoro a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

**Art. 3 - Durata dell'appalto**

L'appalto è concesso per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della convenzione fra le parti o in alternativa dal verbale di consegna. Non è ammesso il tacito rinnovo.

La concessione avrà durata di 16 settimane/anno, nel periodo giugno - settembre di ogni anno (2024-2025-2026), con possibilità di concordare tra le parti la proroga contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni. L'inizio delle attività deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale. L'allestimento delle strutture previste potrà iniziare 15 gg prima dell'inizio delle attività mentre il disallestimento dovrà terminare entro 7 gg dal termine delle attività.

E' prevista la chiusura dell'area dei giardini Camerini nelle giornate di svolgimento dei concerti/eventi estivi, salvo diverso accordo tra i privati concessionari; le date degli eventi verranno comunicate dal Comune entro il 30 aprile di ciascun anno, fino ad un massimo di 10 eventi/concerti per stagione.

#### **Art. 4 – Importo del canone annuale**

L'importo del canone annuale concessorio onnicomprensivo da corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere offerto in fase di gara, con base d'asta pari ad € 7.000,00 (settemila/00) all'anno ovvero 21.000,00 per i tre anni.

#### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

##### **Requisiti di ordine generale**

**B1.** Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023;

**B2.** Insussistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114;

**B3.** Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del nuovo Codice.

##### **Requisiti di ordine speciale (art. 100 D.Lgs. 36/2023)**

###### *Capacità economica e finanziaria*

**B4.** Aver conseguito, nei tre esercizi migliori del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (esercizi dal 2019 al 2023), un fatturato annuo d'impresa di importo non inferiore al valore della concessione;

###### *Capacità tecnica e professionale*

**B5.** Avere realizzato, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023), almeno tre servizi di progettazione, organizzazione, realizzazione, gestione e promozione di eventi, della durata minima di tre mesi.

#### **Art.6 - Criteri per l'aggiudicazione**

L'importo del canone annuale onnicomprensivo a base d'asta è fissato in euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA di legge se dovuta. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:

<b>elementi di valutazione</b>	<b>punti</b>
<p>1) Esperienza maturata nella gestione e fornitura di servizi enogastronomici in eventi e manifestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia di servizi (snack, catering, street food, etnici, ecc);</li> <li>• Volumi di pasti serviti in un singolo evento.</li> </ul>	<p>Massimo 25  Da 3 a 5 anni: 5 punti  Da 5 anni e un giorno a 10 anni: 15 punti  Oltre 10 anni e un giorno: 25 punti</p>
<p>2) Manutenzione ordinaria straordinaria pulizia e abbellimento dei giardini</p>	<p>Massimo 20</p>
<p>a) Piano delle manutenzioni programmate specificando i servizi previsti, la frequenza, le modalità di svolgimento e gli obiettivi, con proposte migliorative rispetto a quelle previste dal bando e capitolato (forniture di arredo urbano, panchine, cestini, fioriture, giochi per bambini, ecc.).</p>	<p>Massimo 5  sufficiente: punti da 0 a 1  Buono: da 1.1 a 3  Ottimo: da 3.1 a 5</p>
<p>c) Progetto con layout dell'allestimento delle strutture e accessori/arredi che ben si inseriscono nel contesto storico ambientale esistente, il tutto soggetto a parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.</p>	<p>Massimo 15  sufficiente: punti da 0 a 5  Buono: da 6 a 10  Ottimo: da 11 a 15</p>
<p>3) gestione punto ristoro e somministrazione alimenti e bevande con proposta enogastronomica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bozze di menù</li> <li>• Tipologie di proposte enogastronomiche</li> </ul>	<p>Massimo 15  sufficiente: punti da 0 a 5  Buono: da 6 a 10  Ottimo: da 11 a 15</p>
<p>4) Capacità di autonomia nella realizzazione, gestione e organizzazione generale di parchi estivi o eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fax simile di layout evento</li> <li>• Piano di comunicazione</li> <li>• Proposta di un evento mensile con rilevanza nazionale</li> <li>• Organigramma gestionale</li> </ul>	<p>Massimo 20  sufficiente: punti da 0 a 6  Buono: da 7 a 14  Ottimo: da 15 a 20</p>

<b>elementi di valutazione</b>	<b>punti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia di strutture utilizzate</li> <li>• Sviluppo della programmazione artistica con un minimo di 6 giorni settimanali.</li> </ul>	
5) Canone offerto	Massimo 20 All'offerta più alta verranno assegnati 20 punti; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio pari a: $\text{importo offerto} \times 20 / \text{importo migliore}$

#### **Art. 7 – Divieto di cessione, sub-concessione e subappalto**

È fatto divieto assoluto al concessionario di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, la gestione del punto ristoro e dell'annesso giardino, così come non potrà lui destinarlo ad uso diverso da quello indicato nel presente capitolato. È vietato altresì il subappalto.

#### **Art. 8 – Immobili ed attrezzature in concessione**

I giardini Camerini vengono concessi nello stato attuale. Eventuali lavori di adeguamento o qualsiasi altro intervento di miglioria devono essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario e preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune. All'atto della consegna verrà stilato un apposito verbale di consistenza delle attrezzature per le quali sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature. In caso di negligenza comprovata nell'uso delle attrezzature consegnate l'aggiudicatario dovrà rifondere i danni entro 30 giorni dall'accertamento, pena la decadenza del contratto di appalto.

Tutti i lavori saranno a totale carico e spese del concessionario e dovranno essere realizzati attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti in materia edilizia, (compresa la totale progettazione), impiantistica di sicurezza sul lavoro, ecc. Tutti gli interventi effettuati sull'area alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà del Comune di Piazzola sul Brenta.

#### **Art. 9 - Sopralluogo**

Ai fini della formulazione dell'offerta, gli offerenti potranno effettuare un sopralluogo presso i "Giardini" comunali adiacenti a Piazza Paolo Camerini, che potrà essere effettuato in autonomia. I concorrenti dovranno dichiarare in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.

#### **Art 10 -Obblighi del concessionario**

Il gestore avrà l'obbligo di:

1. tenere conto della normativa vigente in materia di sicurezza, sia riferita alla manifestazione sia alla sicurezza dei luoghi e dei cantieri di lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere a norma con le vigenti disposizioni di legge sia in materia

di sicurezza che di prevenzione incendi; dovranno, pertanto, essere provvisti di idonea certificazione. Tutte le strutture e gli impianti e le attività, con particolare riguardo alle attività di somministrazione, dovranno essere realizzati secondo le normative vigenti in materia;

2. provvedere al versamento dell'importo del canone annuale concessorio onnicomprensivo da corrispondere all'Amministrazione Comunale entro il 30 aprile di ogni anno che dovrà essere offerto in fase di gara, con base d'asta pari ad € 7.000,00 (settemila/00) all'anno ovvero 21.000,00 per i tre anni;
3. presentare idonea rendicontazione contabile dell'evento al termine del periodo estivo di ciascun anno;
4. farsi carico della titolarità dei permessi e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste, assumendosi ogni conseguente responsabilità oltre ai costi progettuali ed esecutivi;
5. garantire che tutti i cittadini possano usufruire dell'area senza alcuna limitazione;
6. Orientare le operazioni di gestione e manutenzione in modo da essere il meno dispendiose possibile dal punto di vista energetico, da ridurre l'inquinamento, da sostenere scelte ecologiche, rinnovabili;
7. Orientare le operazioni di gestione e manutenzione in modo da razionalizzare e minimizzare gli interventi degli operatori, gli apporti idrici e di prodotti per la disinfestazione (questi ultimi da eseguire in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali), in modo da ridurre i costi generali di gestione oltre che l'impatto ambientale;
8. Migliorare la fruibilità degli spazi in oggetto in termini di arredo urbano (panchine, cestini, tavoli, aiuole fiorite, impianti irrigazione, etc.) in misura congrua per la comunità locale ed ecocompatibili con impiego di materiali naturali o non impattanti e con i vincoli imposti dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
9. Scegliere e possibilmente mantenere, laddove già presenti, piante ed arbusti idonei rispetto all'area di collocazione. Progettare le diverse aree del giardino, in merito a ubicazione degli alberi, bordure con arbusti e fiorite e percorsi a prato, in funzione della successiva manutenzione in modo da ridurre i problemi associati alla gestione dei diversi elementi del progetto.
10. Per la realizzazione di nuovi spazi verdi, propendere per specie resistenti a fitopatologie e meglio adattate all'area in oggetto, ed associarle in base a criteri che consentano di sviluppare corridoi verdi capaci di esprimere meglio le funzionalità ecologiche (rifugio per microfauna).
11. Effettuare la vigilanza del giardino nel rispetto delle regole vigenti;
12. Tenere pulito mediante la raccolta dei rifiuti (comprendente la fornitura dei sacchi) e lo svuotamento dei cestini, con deposito del materiale negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata;
13. Provvedere al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua, e l'asporto e smaltimento dei rifiuti secondo gli accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Piazzola sul Brenta;

14. Prevedere l'installazione di bagni idrici collegati alla fognatura esistente in numero adeguato rispetto alle attività previste; tali bagni devono essere resi accessibili anche durante le manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale nel periodo estivo;
15. Effettuare gestione e pulizia giornaliera dei servizi igienici, comprendenti la fornitura dei materiali igienizzanti, delle salviettine asciugamani, della carta igienica e di quant'altro necessario per la corretta gestione. Gli interventi di pulizia dovranno comunque essere adeguati in base al flusso delle persone. Dovranno inoltre essere eseguiti interventi di disostruzione con l'ausilio di auto spurgo (a cura e spese del concessionario), qualora si dovessero verificare ostruzioni della canalizzazione per uso improprio della carta igienica e/o delle salviettine asciugamani;
16. tenere in buono stato gli arredi presenti nell'area e quelli che si prevede di installare come migliorie proposte in sede di gara;
17. Effettuare la manutenzione ordinaria, quali verniciatura periodica delle strutture, minute riparazioni nonché quanto necessario per tenere in esercizio gli impianti elettrici e idraulici, così come tutte le manutenzioni e le opere previste nel progetto tecnico/economico presentato;
18. Effettuare il corretto taglio e potatura delle essenze erbacee e arboree, la pulizia dei vialetti e la disinfestazione delle zanzare;
19. mettere a disposizione dell'ente le strutture installate nell'area oggetto della concessione, quali palco, impianto audio, impianto luci, sedie) per le esigenze dell'amministrazione comunale per un massimo di 5 serate/anno;
20. Stipulare apposita cauzione definitiva pari ad € 21.000,00, mediante polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa in originale, per risarcimento di eventuali danni arrecati nell'area dei Giardini Camerini e/o alle strutture di proprietà comunale in esso presenti e a garanzia della corretta manutenzione delle strutture e di tutta l'impiantistica;
21. Stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile a tutela dei terzi derivanti dalla concessione in oggetto come previsto dall'allegata convenzione. Il massimale unico dell'assicurazione non potrà essere inferiore a euro 2.500.000,00.
22. Rispettare quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale durante gli eventi di intrattenimento e musicali previsti in sede di offerta;
23. effettuare la guardiania dei giardini Camerini durante gli orari di apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e durante gli eventi di intrattenimento e musicali previsti e presentare il relativo piano della sicurezza.

#### **Art. 11 – Responsabilità**

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al gestore ed al personale dipendente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

Il gestore risponde pienamente dei danni alle persone e alle cose per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa, sollevando in tal senso l'Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e/o penale.

Allo scopo il gestore deve comunque provvedere all'accensione della polizza assicurativa di cui al precedente articolo.

Il gestore infine è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale dipendente.

### **Art. 12 – Contratto**

L'Ente stipulerà con il soggetto aggiudicatario un contratto all'interno della piattaforma MEPA (**CPV 79952000-2 “Servizi di organizzazione di eventi”**). Il contratto di concessione costituisce titolo formale per l'occupazione dell'area concessa.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare di aver pagato il contributo ANAC previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20.12.2022.

### **Art. 13 – Modalità di controllo da parte dell'Ente**

L'Ente si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo su tutte le attività dell'affidatario come previsto nell'articolo 19 del bando.

### **Art. 14 - Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa – esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore inadempiente**

Il Comune vigilerà sull'andamento della gestione degli impianti con ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei senza che ciò comporti alcuna assunzione di responsabilità in merito all'espletamento dei servizi inerenti la gestione.

Il contratto di affidamento della gestione degli impianti potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.

Il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto per una delle seguenti cause:

- 3 (tre) gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore e da questi non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell'Amministrazione.
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
- fallimento del gestore;
- cessione a terzi degli obblighi relativi al contratto;

Costituiscono motivo per il recesso dell'Amministrazione dal contratto, a norma dell'art. 1373 del C.C.:

- a) l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario;
- b) la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del concessionario;
- c) la mancata osservanza della disciplina della subconcessione ed impiego di personale non dipendente dal concessionario;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto per mezzo PEC o con raccomandata A.R. all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.; Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art 1455 c.c.

#### **Art. 15 - Penalità**

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore, nei tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà a proprio insindacabile giudizio il Dirigente, sentito il responsabile del competente servizio. L'ammontare della penale entro i limiti minimi di € 100,00 e massimi di € 1.000,00 verrà determinato in correlazione alla gravità del comportamento del gestore tenuto conto anche di eventuali recidive, e con l'entità del danno subito dall'amministrazione.

#### **Art. 16 – Riserve dell'Amministrazione Comunale**

Il comune di Piazzola sul Brenta, per l'espletamento dei suoi compiti d'istituto, si riserva l'utilizzo esclusivo e gratuito del giardino o di parte di esso nelle giornate che riterrà più opportune, previa comunicazione al concessionario.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Per i dettagli si rinvia al sito istituzionale comune di Piazzola sul Brenta al link: <https://www.comune.piazzola.pd.it/privacy>

#### **Art. 18 - Controversie**

In caso di controversie le parti eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Padova.